



Regolamento per l'accesso e per le norme comportamentali dei fotografi agli esami finali dei corsi di studio

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'accesso mediante accreditamento e le relative norme comportamentali per i fotografi che svolgono servizi fotografici in occasione degli esami finali dei corsi di studio nei diversi spazi della Sapienza Università di Roma.

Destinatari del Regolamento sono i fotografi accreditati presso la Sapienza Università di Roma, attraverso la specifica procedura triennale di accreditamento, ovvero i soggetti personalmente invitati dagli studenti laureandi, ai sensi del successivo art. 5.

Art. 2 – Durata dell'accreditamento

L'accreditamento ha validità triennale dal termine della relativa procedura e precisamente dalla data di notifica del ritiro del tesserino, trasmessa ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, secondo le modalità indicate nello specifico avviso pubblicato sul sito dell'Ateneo e contenente tutti i requisiti necessari per l'accreditamento.

Art. 3 – Organizzazione in gruppi e referenti

Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento dei servizi fotografici, i fotografi accreditati si organizzano autonomamente in tre gruppi, formati per sorteggio, per distribuirsi tra le strutture didattiche in modo quanto più possibile omogeneo.

Per assicurare l'omogeneità dei gruppi, i fotografi individuano preliminarmente tre lotti di strutture didattiche, numericamente uniformi quanto a numero medio di laureandi. Successivamente abbinano per sorteggio ogni lotto a ciascuno dei tre gruppi.

Nell'ambito di ciascuno dei tre gruppi i fotografi stessi designano un referente.

Il Referente deve comunicare i propri recapiti (indirizzo, numero telefonico, fax) al fine di essere facilmente reperibile.

Il Referente del gruppo cura i rapporti con gli uffici competenti di Ateneo, al fine di assicurare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Art. 4 - Fotografi autorizzati e tesserino di riconoscimento

L'accesso ai locali universitari in occasione delle prove finali è consentito esclusivamente al professionista accreditato ai sensi del presente Regolamento, oppure a persona designata dal singolo studente, ai sensi del successivo art. 5.



Il fotografo accreditato deve indossare il suddetto tesserino di riconoscimento durante la permanenza nei locali universitari, in modo da assicurare adeguata visibilità della propria autorizzazione.

Art. 5 Scelta del fotografo da parte degli studenti

Lo studente può scegliere se servirsi di uno dei fotografi professionali accreditati presso l'Ateneo, contattando il fotografo in precedenza o direttamente in sede di esame finale.

La procedura di accreditamento dei fotografi professionali lascia comunque ogni studente libero di far realizzare fotografie in occasione dell'esame finale da persone di proprie fiducia. Sia il fotografo professionale accreditato sia le persone di fiducia devono tenere un comportamento rispettoso, in modo da consentire il regolare svolgimento delle prove finali, uniformandosi in particolare alle norme comportamentali di cui all'articolo 7 del presente Regolamento.

Art. 6 Rapporto contrattuale tra gli studenti e i professionisti

L'Università è estranea a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e i fotografi accreditati.

I patti che intercorrono tra ciascun fotografo e i suoi clienti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, sono liberi; l'Università non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti dei patti stessi.

I professionisti che eseguono il servizio sono responsabili per l'inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose presenti negli edifici universitari. Qualora il fotografo accreditato sia dipendente di un'impresa, quest'ultima è responsabile in solido.

Art. 7 Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento

Il servizio fotografico deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente anche in materia di tutela della privacy e della riservatezza dell'immagine; è fatto divieto di ritrarre il laureando o qualsiasi altra persona senza il suo preventivo consenso.

I fotografi sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e a tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, attenersi alle indicazioni date dalle singole Facoltà o, di volta in volta, impartite dal Presidente della Commissione di laurea o da un suo incaricato.



I fotografi accreditati non possono svolgere alcuna attività senza esporre l'apposito tesserino di riconoscimento, che deve sempre rimanere chiaramente visibile all'utenza e al personale universitario.

In modo particolare, è fatto espresso divieto ai professionisti accreditati di cedere il tesserino e/o di affidare l'espletamento del servizio a persona non autorizzata ai sensi del presente Regolamento.

L'eventuale inosservanza delle predette prescrizioni può comportare la sospensione temporanea o definitiva dell'accordo, come disciplinato al successivo articolo 8.

Art. 8 Sospensione cancellazione e interdizione

In ogni momento l'Università può compiere verifiche sul rispetto del presente Regolamento da parte dei fotografi professionisti accreditati.

L'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio la facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente l'accreditamento e/o di escludere il professionista coinvolto in comportamenti ritenuti gravemente sanzionabili dalla procedura di accreditamento per il triennio successivo.

La sospensione definitiva implica la cancellazione dall'elenco dei professionisti accreditati per il triennio di validità dell'accreditamento e può essere disposta dall'Università, con provvedimento motivato, nel caso in cui:

- a) il fotografo sia ritenuto responsabile di comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo;
- b) il fotografo decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento;
- c) nel caso in cui il fotografo accreditato sia incorso per la seconda volta in un provvedimento sanzionatorio di qualsiasi genere.

Per le infrazioni particolarmente gravi può essere altresì disposta dall'Università, con provvedimento motivato, la misura dell'interdizione permanente, a seguito della quale il fotografo già cancellato dall'elenco dei professionisti accreditati, non può presentare domanda di accreditamento per la procedura di accreditamento riferita al triennio successivo rispetto a quello in corso.

Art. 9 Vigilanza sul servizio

Il Presidente della Commissione, o un suo incaricato, e il personale universitario preposto all'attività di sorveglianza e controllo locale o centrale hanno il compito di vigilare sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le prove finali per il conseguimento



dei titoli di studio universitari, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel presente Regolamento.

Il Presidente della Commissione, o un suo incaricato, può vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni anche facendo intervenire il personale di vigilanza della Struttura, se presente, o il Servizio di Vigilanza, Custodia e Guardiania di Sapienza e, ove necessario, le Forze dell'Ordine, nel caso dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari e/o all'ordine pubblico.

Il Presidente della Commissione, o un suo incaricato, è tenuto a leggere all'inizio di ciascuna seduta di laurea una comunicazione riguardante le regole di comportamento generali, ivi comprese quelle concernenti la realizzazione di fotografie.

Il testo di tale comunicazione è pubblicato sul sito di Ateneo nel canale Docenti

<https://www.uniroma1.it/it/pagina-strutturale/docenti> e sulla pagina Laurearsi

<https://www.uniroma1.it/it/pagina/laurearsi>.

Art. 10 Rinvio alla disciplina comune e comunicazioni ai Referenti di gruppo

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa.

Le disposizioni impartite per iscritto dall'Amministrazione ai Referenti di gruppo sono valide e vincolanti per tutti i fotografi accreditati.

Art. 11 Entrata in vigore del Regolamento

Il Regolamento entra in vigore a partire dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma entro il primo giorno lavorativo successivo all'emanazione.